



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
GUARDIA COSTIERA
Ufficio Circondariale Marittimo
Carloforte

ORDINANZA N°13 / 2009

DISCIPLINA SBARCO DEL TONNO ROSSO (Thunnus thynnus)

Il T.V. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Carloforte;

- VISTI : gli artt. 17,30,62 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione e l'art.97 del DPR 1639/68;
- VISTA: la Legge 14 Luglio 1965, n° 963, come modificata dal decreto legislativo 26 Maggio 2004 n° 153, recante la disciplina della pesca marittima;
- VISTO: il D.P.R. 2 Ottobre 1968, n° 1639 e successive modifiche , concernente la disciplina della pesca marittima ;
- VISTA: il Regolamento (CE) n° 2807/83 della Commissione del 22 Settembre 1983 che stabilisce la modalità di registrazione delle informazioni fornite sulla cattura di pesci da parte degli stati membri;
- VISTO: il Regolamento (CE) n° 2847/93 del Consiglio del 12 Ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO: il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
- VISTO: il Regolamento (CE) n° 2371/02 della Commissione del 20 Dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca.
- VISTO il Regolamento (CE) n° 1984/03 del Consiglio del 08 Aprile 2003 che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativa al "tonno rosso", al "pesce spada" e al "tonno obeso" ;
- VISTO: il Regolamento (CE) n° 869/04 del Consiglio del 26 Aprile 2004 che modifica il regolamento (CE) n° 1936/01 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori;
- VISTO il Regolamento CE n° 1967/2006 del 21.12.2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifiche al Regolamento CE n° 2847/93 e che abroga il regolamento CE 1626/94;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 520/07 del Consiglio del 07 maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il Regolamento (CE) n° 973/2001;
- VISTO il Regolamento CE n° 302/2009 del 06/04/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il Reg. (CE) n° 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n° 1559/2007;

- VISTA La Circolare in data 19 Aprile 2006 prot. n° 0001853, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari – Direzione Generale della Pesca marittima e dell’ Acquacoltura, che fornisce ulteriori elementi di chiarificazione circa l’applicazione degli obblighi normativi comunitari relativi ai Regolamenti nel settore della pesca del tonno rosso: n° 2847/93 – 2807/93 – 2454/93 n° 2244/03 – 869/04;
- VISTA La Circolare 002/2006 in data 19 aprile 2006, prot. n° 0007977, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari – Direzione Generale della Pesca marittima e dell’ Acquacoltura, avente per oggetto “Operazioni di controllo e ispezione nel settore della pesca del tonno rosso”;
- VISTA la Circolare n° 10778 del 07/04/2009 sul Tonno Rosso per la campagna di pesca 2009, diramata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura in data 07/04/2009, tesa a fornire ulteriori elementi e chiarire l’applicazione degli obblighi normativi comunitari derivanti dall’ introduzione del Regolamento CE n° 302/2009 del 06/04/2009;
- VISTO l’elenco allegato e facente parte integrante della sopra richiamata Circolare Ministeriale riportante la lista dei porti designati per lo sbarco del tonno rosso , che individua nell’ambito del Circondario Marittimo di Carloforte il sorgitore di Carloforte quale unico punto di sbarco previsto per tale tipo di operazioni;
- VISTO l’elenco diramato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura con la Circolare n° 10778 del 07/04/2009 sul Tonno Rosso per la campagna di pesca 2009, riportante le unità da pesca e delle tonnare fisse munite di un permesso di pesca speciale per la cattura del tonno rosso ed assegnatarie di quote di cattura, così come previsto dal Regolamento CE n° 302/2009 del 06/04/2009;
- RITENUTO: necessario emanare disposizioni finalizzate alla regolamentazione degli sbarchi e del controllo delle quantità di tonno rosso dalle unità da pesca che approdano nel porto di Carloforte (porto designato), con riferimento anche alla documentazione da produrre relativamente al prodotto ittico sbarcato, così come disposto dai Regolamenti Comunitari e dalla discendenti normative stabilite dalla Direzione Generale della pesca (RPM) ;

ORDINA

ARTICOLO 1 L’accentramento di tutte le comunicazioni ed informazioni di carattere obbligatorio previste dalla normativa Comunitaria/Nazionale surrichiamata trasmesse in modalità radio/telefonica, con strumenti informatici ovvero in forma cartacea, dovranno essere accentrate unicamente presso la Sala Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, con le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni impartite al riguardo dalla normativa Comunitaria/Nazionale succitata;

ARTICOLO 2 (campo di applicazione , finalità e provvedimenti)

Il presente provvedimento regola e disciplina l’attività di sbarco del tonno rosso (thunnus thynnus) e le attività connesse secondo la disciplina e le norme stabilite in seno ai vigenti Regolamenti Comunitari ed alla normativa nazionale richiamata in premessa. Per quanto riguarda specificatamente, le operazioni di sbarco in banchina del prodotto ittico catturato, le stesse sono da effettuarsi esclusivamente nell’ambito del porto designato (Carloforte) unicamente presso i punti di sbarco indicati al successivo art. 7. Per contingenti motivi di carattere operativo, questa Autorità Marittima potrà, per la singola richiesta precedentemente prenotificata, assegnare temporaneamente una altra banchina, dove poter procedere alle operazioni commerciali.

Scopo del presente provvedimento è quello di dare concreta attuazione agli adempimenti posti in capo all’Autorità Marittima e contemplati nella citata

normativa, finalizzati al controllo dell'esattezza dei dati da inserirsi nella documentazione da compilarsi all'atto dello sbarco/trasbordo di esemplari della famiglia scombridae ed in particolare di tonno rosso, nonché di verificarne le taglie minime catturabili, nonché la corretta rispondenza degli adempimenti previsti dalla surripetuta normativa;

ARTICOLO 3

(V.M.S. BLUE- BLOX)

I pescherecci autorizzati alla cattura di "tonno rosso" non possono lasciare il porto senza dispositivi di localizzazione satellitari (blue/box) funzionanti installati a bordo. Solo in casi di guasto in porto, tale da non potersi ripristinare la funzionalità del sistema in tempi ragionevolmente brevi, il peschereccio può essere autorizzato, dal C.C.A.P. competente per territorio, a mollare gli ormeggi con obbligo di comunicare la propria posizione ogni due ore (Reg. Ce 2244/03 art. 2,4, 8 c.1). In caso di "malfunzionamento tecnico durante la navigazione", il comandante, l'armatore o il loro mandatario, comunica "ogni 4 ore", la posizione aggiornata dell'unità "con ogni possibile mezzo". Le interruzioni di comunicazione sulla posizione dell'imbarcazione perduranti le 12 ore devono essere immediatamente documentate (Reg. CE 2244/03 art. 11 cc. 2,3 art 12 c.1).

Se il peschereccio è ormeggiato in porto, è fatto obbligo di notificare al C.C.A.P. competente per territorio lo spegnimento dell'apparato, assicurando che il rapporto successivo attesti che la nave non abbia cambiato posizione (Reg. CE 2244/03 art. 8 cc. 3).

ARTICOLO 4

(adempimenti relativi allo sbarco del prodotto)

1) I comandanti di navi da pesca comunitarie che hanno catturato "tonno rosso", anche se accidentalmente, o loro mandatarî, ovvero, i comandanti di unità da pesca comunitarie, autorizzate e munite di permesso di pesca speciale ed in possesso di quota come da apposito elenco annuale diramato dal MIPAAF, che intendano effettuare presso il porto di Carloforte (porto comunitario designato) le operazioni di sbarco del prodotto catturato, hanno l'obbligo di prenotificare il loro approdo, comunicando il proprio orario di previsto arrivo (OPA), con almeno 4 (quattro) ore di anticipo all'Autorità Marittima (Reg. CE 302/2009 art. 21) comunicando le informazioni di seguito riportate:

- Orario previsto d'arrivo;
- Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo;
- Informazioni relative alla zona in cui le catture sono state effettuate;

2) Le unità di cui al primo comma, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco e pesatura preliminari al carico su vettori stradali, sino a quando non sia presente in banchina personale incaricato della locale Autorità Marittima o comunque prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa che dovrà confrontare tale dato con quello registrato sul log – book dell'unità e sugli altri documenti ufficiali.

3) Qualora per questioni contingenti, non possa essere assicurata la presenza in banchina di incaricati della locale autorità Marittima, lo sbarco potrà essere effettuato solo dopo aver ottenuto il preventivo nulla osta da parte della stessa. In tale ultima ipotesi, è fatto obbligo al Comandante dell'unità da pesca di documentare la quantità di prodotto sbarcato, mediante la presentazione, da effettuarsi improrogabilmente entro 2 ore dal termine delle operazioni di sbarco, di idonea certificazione rilasciata da una pesa pubblica riconosciuta, relativa all'automezzo destinato al successivo trasporto del prodotto;

4) Tutte le catture sbarcate sono pesate e non stimate.

5) Le comunicazioni di che trattasi avverranno mediante contatti via VHF/FM ovvero telefonicamente al seguente recapito:

- Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte – Sala Operativa – 0781 – 854023

ARTICOLO 5

(Taglie minime)

- 1) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 (Reg. CE 302/2009) la taglia minima catturabile di tonno rosso nel Mediterraneo e' di 30 Kg o 115 cm;
- 2) In deroga al paragrafo 1 del predetto articolo, la taglia minima per il tonno rosso è di 8 Kg. o 75 cm esclusivamente per le unità autorizzate (in possesso della licenza di pesca speciale), nei seguenti casi:
 - Tonno rosso catturato nell' Atlantico orientale da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate ;
 - Tonno rosso catturato nel Mare Adriatico a fini d'allevamento;
 - Tonno rosso catturato nel Mediterraneo nell'ambito della pesca costiera artigianale di pesce fresco da tonniere con lenze a canna, con palangari e con lenze a mano;

ARTICOLO 6

(Catture accessorie)

- 1) Tutte le unità da pesca che non praticano la pesca attiva del tonno rosso (non autorizzate con licenza di pesca speciale) che "catturano accidentalmente tonno rosso" devono sbarcarlo "esclusivamente nel porto designato di cui al successivo articolo 7" e notificarlo all'autorità marittima del porto "designato" di sbarco .
- 2) Le catture accidentali " non possono superare i 750 Kg. annui ".(art. 4 c.2 D.M.27.07.2000).
- 3) I pescherecci, che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzate a detenere a bordo catture di tonno rosso superiore al 5% delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.
- 4) Quando è aperta la pesca del tonno rosso e' vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie.
- 5) E' consentito la cattura accessoria di tonno rosso da parte delle unità da pesca con tonniere con lenze a canna e lenze trainate nel periodo dal 16 Giugno al 14 Ottobre di ogni anno.
- 6) Alle catture accessorie di tonno rosso si applicano gli art. 17,18,21,23 e 34 del reg. CEE 302/2009.

ARTICOLO 7

(punti di sbarco)

Nell'ambito dell'unico porto designato nel Circondario Marittimo di Carloforte ,ovvero lo stesso porto di Carloforte (Art. 17 Reg. CE 302/2009) è consentito lo sbarco del tonno rosso catturato, unicamente negli orari e presso le banchine (punti di sbarco) individuate nella tabella che segue:

PORTO DI CARLOFORTE	1 - la banchina assegnata alle unità da pesca del porticciolo pescatori di Carloforte. 2 – Le operazioni di sbarco in banchina e nelle pertinenze degli stabilimenti di tonnara	ORARI CONSENTITI 06:00 – 20:00
------------------------	--	-----------------------------------

ARTICOLO 8

(documentazione da produrre all'atto dello sbarco)

Al momento dell'arrivo e successivamente all'avvenuto sbarco del prodotto, a cura del Comandante dell' unità da pesca dovrà essere prontamente disponibile e posta in visione al personale dell' Autorità marittima presente in banchina, la documentazione di cui al Reg. CE 302/2009 come richiamata dalla Circolare n° 10778 del 07/04/2009 del MIPAF sul Tonno Rosso per la campagna di pesca 2009 , secondo la tempistica prevista decorrente

dall'orario in cui sono terminate le operazioni di sbarco stesse, in particolare andrà curata la corretta compilazione della seguente documentazione:

- 1) Giornale di bordo (Log Book UE modello Atlantico), compilato nei campi previsti obbligatori, e nella parte riguardante la dichiarazione di sbarco (Reg. CE 2847/93 art. 6 c. 1 – Reg. CE 2807/83 art. 1 cc. 1 e 2);
- 2) Dichiarazioni di cattura giornaliera/settimanali;
- 3) Nota di vendita, ovvero dichiarazione di assunzione in carico da parte dell' armatore dell'imbarcazione o del suo mandatario in caso di vendita non diretta (Reg. Ce 2847/93 art. 9 c.2, 11,12,13) ;
- 4) BCD (Blue fin Tuna Catch Document), documento con il quale viene ricostruita e garantita la *tracciabilità* delle diverse fasi della "*filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione*". Il modello di che trattasi dev'essere debitamente compilato e validato da parte del personale designato ed autorizzato della Camera di Commercio di Cagliari su richiesta dei soggetti. (vedasi modello in allegato. 2).
- 5) La nota di vendita del prodotto (fattura o documento equivalente) di che trattasi, all'atto della prima vendita, deve essere rilasciata dai centri per la vendita all'asta del mercato ittico, da altri organismi autorizzati, ovvero dal compratore autorizzato; tale documentazione deve essere inviata all' Autorità marittima del luogo ove è avvenuta la prima vendita.
La nota di vendita dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - Il numero di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
 - Il porto e la data di sbarco;
 - Il nome del proprietario o del comandante della nave e , se si tratta di un'altra persona, il nome del venditore;
 - Il nome dell'acquirente e il suo numero di p. IVA;
 - La denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione e zona di cattura del tonno rosso;
 - La taglia o il peso, il grado, la presentazione e la freschezza;
 - Luogo e data di vendita;
 - Riferimento del documento di trasporto;
- 6) Della presentazione delle note di vendita in cui si trovano elencati tutti i dati sopra elencati sono responsabili i suddetti centri per la vendita all'asta o gli altri organismi o persone autorizzate.
- 7) Nel caso in cui il prodotto non sia venduto direttamente, verrà rilasciata una dichiarazione di assunzione in carico da parte dell'armatore dell'imbarcazione o del suo mandatario. La dichiarazione di assunzione in carico dovrà contenere le seguenti informazioni:
 - La denominazione scientifica, denominazione commerciale, metodo di produzione e zona di cattura del tonno rosso;
 - il peso, ripartito per tipo di presentazione dei prodotti;
 - Dimensione minima di ogni singolo tonno rosso;
 - Il numero di registro della flotta comunitaria e il nome del peschereccio che ha sbarcato i tonni rossi;
 - Il porto e la data di sbarco;
 - Il nome del comandante della nave;
 - Il porto e la data di sbarco;
 - Luogo in cui i prodotti verranno immagazzinati;
 - Se del caso, il riferimento del documento di trasporto;

ARTICOLO 9

(Misure di Mercato)

Sono vietati il commercio comunitario, lo sbarco, le importazioni ed esportazioni, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, le riesportazioni e i trasbordi di tonno rosso dell'Atlantico orientale e del Mediterraneo che non siano

accompagnati dalla documentazione accurata, completa e convalidata prescritta dal regolamento CEE 302/2009 e dalla raccomandazione ICCAT 08-12 sul programma di documentazione delle catture di tonno rosso.

ARTICOLO 10

(Rispetto delle condizioni igienico sanitarie)

- 1) Durante le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato per il successivo carico su vettori stradali autorizzati, dovranno essere rispettate tutte le vigenti norme in materia igienico – sanitaria, di sicurezza nonché tutte le disposizioni non espressamente richiamate nella presente ordinanza.
- 2) Durante le operazioni di sbarco deve essere evitato il deterioramento o la contaminazione del prodotto attraverso l'utilizzo di attrezzature e mezzi non idonei, di personale non autorizzato e/o di errate manipolazioni.
- 3) I veicoli adibiti al trasporto del prodotto ittico di cui sopra, dovranno essere in possesso dei previsti requisiti di legge, in riferimento alle autorizzazioni sanitarie ed alla idoneità del veicolo stesso.
- 4) Sono vietate lavorazioni del prodotto in banchina.
- 5) A termine delle operazioni di travaso dovrà essere assicurata la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

ARTICOLO 11

(Pesca sportiva e ricreativa)

Definizioni:

Pesca sportiva: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a una organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;

Pesca ricreativa: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a una organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale.

- 1) Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare, garantendo comunque, il rilascio degli esemplari catturati vivi , in particolare del novellame.
- 2) La taglia minima per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm.
- 3) Le manifestazioni di pesca sportiva potranno avvenire solo se preventivamente autorizzate dall' Autorità marittima competente.
- 4) I dati delle catture di tonno rosso nell'ambito delle manifestazioni sportive e pesca ricreativa dovranno essere comunicati all'Autorità marittima del luogo in cui si svolge la manifestazione stessa e/o battuta di pesca.(mod. in allegato 1)
- 5) E' vietata altresì, la commercializzazione di tonno rosso catturato nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, salvo per finalità di beneficenza.
- 6) Gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca sportiva/ricreativa possono essere sbarcati presso i porti del Circondario Marittimo di Carloforte.
- 7) I conduttori delle unità da diporto che esercitano la pesca sportiva e ricreativa che intendano sbarcare tonno rosso, hanno l'obbligo di prenotificare il loro arrivo in porto, con congruo anticipo, mediante collegamento via VHF o telefonicamente alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte al n. tel . 0781 - 854023 (attivi 24 ore);

Le unità di cui al precedente comma, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato della locale Autorità Marittima o comunque prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

Nel caso in cui non sia presente in banchina un incaricato della locale Autorità Marittima, la documentazione di cui al precedente comma 4) dovrà

essere presentata direttamente alla medesima Autorità, improrogabilmente entro 24 ore dalle operazioni di sbarco, anche a mezzo fax o via e/mail al seguente recapito:

- Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte: FAX 0781 - 854023 - email: carloforte@guardiacostiera.it

-

8) La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è consentita nel mediterraneo per il periodo dal 16 Giugno al 14 ottobre di ogni anno.(art. 7 comma 5 Reg. CE 320/2009 – testo ufficiale lingua inglese).

9) I pescatori sportivi e ricreativi che intendono esercitare la pesca del tonno rosso, durante il periodo consentito dovranno essere muniti di regolare autorizzazione di pesca. (art. 12 e 13 reg. CE320/2009) e dovranno chiedere il rilascio della predetta autorizzazione all'ufficio circondariale marittimo, individuato quale Autorità Marittima, nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell'unità da diporto da adibire a tale attività.

A riguardo i proprietari delle unità ai fini del rilascio della predetta autorizzazione di pesca, devono presentare istanza in marca da bollo contenente le seguenti informazioni:

- tutti gli elementi individuali dell'unità ;

- Per i natanti, copia della documentazione inerente le matricole dei motori;

- Copia autenticata della polizza assicurativa;

10) Si precisa altresì, che la sopradetta autorizzazione di pesca deve essere tenuta a bordo insieme ai documenti dell'unità ed esibita alle Autorità preposte al controllo.

Tale autorizzazione ha validità limitata all'anno 2009 (dal 16 giugno al 14 ottobre);

ARTICOLO 12

(SANZIONI)

I contravventori alla presente Ordinanza, di massima, saranno perseguiti ai sensi dei seguenti disposti normativi, salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato ovvero non sia richiamato tra le disposizioni di legge di seguito elencate:

Legge n° 101/2008 del 06/06/2008 Articolo 8:

- Violazioni in materia di esubero delle quote assegnate e catturabili di "tonno rosso" :
art. 15, 26 e 27 della legge 14 luglio 1965, n° 963, così come modificati dalla legge 25.08.88 n° 381;

- Inosservanza in conformità della legislazione nazionale, delle disposizioni di cui al Reg. (CE) 302/2009 del 06/04/2009;

Violazioni in materia di taglie minime catturabili e commerciabili di "tonno rosso":

art. 9 del regolamento CE 302/2009 del 06/04/2009
legge 25.08.88 n° 381, nonché art. 15, 24 e 25 della legge 14 luglio 1965 n° 963, così come modificati dalla legge 25.08.88 n° 381;

- Violazioni in materia sanitaria applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti ittici:
Legge 283/62; - Regolamenti (CE) n° 852/853/854/2004 – D. Lvo n° 193/2007 del 06/11/2007;

Inosservanza delle disposizioni sulla regolare tenuta dei documenti di bordo :

art. 1193 e 1194 del Codice della Navigazione;

Inosservanza di provvedimenti e norme di polizia dati dall' Autorità Marittima:

art. 1174 del Codice della Navigazione e ove ricorra, l'art. 650 del codice Penale;

ARTICOLO 13

(disposizioni finali)

L'Ordinanza n° 06/2008 del 14.04.2008 è abrogata, sono altresì abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in contrasto con la vigente normativa Comunitaria/Nazionale

Per tutto quanto non espressamente menzionato in seno alla presente Ordinanza, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa Comunitaria/Nazionale, richiamata in premessa;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

La pubblicità del presente provvedimento verrà assicurata mediante affissione all'albo della dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, all'albo dei Comuni rivieraschi, l'inclusione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

Carloforte, 12/05/2009

Firmato

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Carlo BALATA

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993

DICHIARAZIONE DI CATTURA DEL TONNO ROSSO
PESCA SPORTIVA/RICREATIVA
(Reg. (CE) n° 302/2009)

allegato 1

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto _____

Nominativo del Comandante _____

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in data _____ alle ore _____

All'Ufficio di: _____

Porto di sbarco: _____

N° Autoriz. Pesca	Data Cattura	Quantitativi Catturati (Kg.)	N° di esemplari	Zona / posizione Geografica di cattura	
				LAT	LONG.
			1		

Data _____

IL COMANDANTE DELL'UNITA'

Visto: Ufficio Circondario Marittimo

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare
(A cura dell'autorità marittima del luogo di sbarco)

- 1) **Ufficio Circondario Marittimo di CARLOFORTE: collegamento via VHF o telefonicamente alla sala operativa dell'Ufficio Circondario Marittimo di CARLOFORTE al n. tel . 0781 - 854023 - (attivo 24 ore);**

Bluefin Tuna Catch Document Form

1. ICCAT BLUE FIN TUNA CATCH DOCUMENT (BCD)				N° CC-YY-XXXXXX		1/2	
2. CATCH INFORMATION							
VESSEL/TRAP							
NAME :				FLAG		ICCAT RECORD No.	
				ATEC			
CATCH DESCRIPTION							
DATE (ddmmyy)		AREA		GEAR			
No. of FISH		TOTAL WEIGHT (kg)		AVERAGE WEIGHT (kg)			
TAGS No. (if applicable)				ICCAT RECORD N° of Joint Fishing Operation (if applicable)			
GOVERNMENT VALIDATION							
NAME OF AUTHORITY				SEAL			
TITLE							
SIGNATURE							
DATE							
3. TRADE INFORMATION							
PRODUCT DESCRIPTION							
LIVE WEIGHT (kg)		No. of FISH		ZONE			
EXPORTER/SELLER							
PT EXPORT/ DEPARTURE		COMPANY			ADDRESS		
FARM OF DESTINATION		STATE		ICCAT FFB No.			
SIGNATURE							
DATE							
TRANSPORTATION DESCRIPTION (Relevant documentation to be attached)							
GOVERNMENT VALIDATION							
NAME OF AUTHORITY				SEAL			
TITLE							
SIGNATURE							
DATE							
IMPORTER/BUYER							
COMPANY		PT IMPORT / DESTINATION (city, country, State)					
ADDRESS							
DATE OF SIGNATURE		SIGNATURE					
ANNEX(ES): YES / NO (circle one)							
4. TRANSFER INFORMATION							
TOWING VESSEL DESCRIPTION							
ICCAT TRANSFER DECLARATION N°							
NAME		FLAG		ICCAT RECORD No.			
No. of FISH DEAD DURING TRANSFER				TOTAL WEIGHT OF DEAD FISH (kg)			
TOWING CAGE DESCRIPTION				CAGE N°			
ANNEX(ES): YES / NO (circle one)							
5. TRANSHIPMENT INFORMATION							
CARRIER VESSEL DESCRIPTION							
NAME		FLAG		ICCAT RECORD No.			
DATE(ddmmyy)		PORT NAME		PORT STATE			
POSITION (LAT/LONG)							
PRODUCT DESCRIPTION (Indicate net weight in kg for each type of product)							
F	RD (kg)	GG (kg)	DR (kg)	FL (kg)	OT(kg)	TOTAL WT F (kg)	
FR	RD (kg)	GG (kg)	DR (kg)	FL (kg)	OT(kg)	TOTAL WT FR	
GOVERNMENT VALIDATION							
NAME OF AUTHORITY				SEAL			
TITLE							
SIGNATURE							
DATE							
ANNEX(ES): YES / NO (circle one)							

ICCAT BLUE FIN TUNA CATCH DOCUMENT (BCD)					N° CC-YY-XXXXXX		2/2	
6. FARMING INFORMATION								
FARMING FACILITY DESCRIPTION	NAME		STATE		ICCAT FFB N°			
	NATIONAL SAMPLING PROGRAM? Yes or No (circle one)				LOCATION			
CAGE DESCRIPTION	DATE(ddmmyy)				CAGE No.			
FISH DESCRIPTION	No. of FISH		TOTAL WEIGHT (kg)		AVERAGE WEIGHT (kg)			
OBSERVER INFORMATION	NAME		TITLE		SIGNATURE			
	E							
SIZE COMPOSITION			< 8kg		8-30 kg		> 30 kg	
GOVERNMENT VALIDATION								
NAME OF AUTHORITY					SEAL			
TITLE								
SIGNATURE								
DATE								
ANNEX(ES): YES / NO (circle one)								
7. HARVESTING INFORMATION								
HARVESTING DESCRIPTION								
DATE (ddmmyy)		No. of FISH		TOTAL ROUND WEIGHT (kg)				
AVERAGE WEIGHT (kg)		TAGS No. (if applicable)						
GOVERNMENT VALIDATION								
NAME OF AUTHORITY					SEAL			
TITLE								
SIGNATURE								
DATE								
8. TRADE INFORMATION								
PRODUCT DESCRIPTION (Indicate net weight in kg for each type of product)								
F	RD (kg)	GG (kg)	DR (kg)	FL (kg)	OT(kg)	TOTAL WT F		
FR	RD (kg)	GG (kg)	DR (kg)	FL (kg)	OT(kg)	TOTAL WT FR		
EXPORTER/SELLER								
PT EXPORT / DEPARTURE		COMPANY			ADDRESS			
STATE OF DESTINATION								
SIGNATURE								
DATE								
TRANSPORTATION DESCRIPTION (Relevant documentation to be attached)								
GOVERNMENT VALIDATION								
NAME OF AUTHORITY					SEAL			
TITLE								
SIGNATURE								
DATE								
IMPORTER/BUYER								
COMPANY				PT IMPORT / DESTINATION (city, country, State)				
ADDRESS								
DATE				SIGNATURE				
ANNEX(ES): YES / NO (circle one)								